



VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE
A.V.E.R.
ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMERGENZA RADIO



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno 2021 il giorno 14 del mese febbraio alle ore 15:30 in seconda convocazione, nella sede dell'Associazione in via Bagni Roana snc, Ferentino, sono presenti in proprio e per delega n.ro 35 soci, come da avviso di convocazione del 30 gennaio 2021.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Elio Di Stefano, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n.35 soci su 35, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifica dello statuto e della denominazione effettuate ai fini degli adempimenti richiesti dal D.lgs. 03/07/2017 n° 117 (art.101, comma 2) in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la signora Torre Veronica.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "A.V.E.R. Ferentino - Associazione Volontari Emergenza Radio" a "A.V.E.R. Ferentino - ODV Associazione Volontari Emergenza Radio- ODV".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate. Il nuovo statuto, così come sopra modificato, composto di 22 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore). Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17:30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Veronica Torre

Il Presidente

Elio Di Stefano

REGISTRATO A FROSINONE IL **24 FEB. 2021**
AL N. 392 SERIE 3
IMPORTO ESENTE

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Stefano Lancia



Sede Legale - 03013 Ferentino (FR) - Via Bagni Roana snc
cellulare 368.3863761 - fax 0775.396045
E-Mail aver.ferentino@libero.it - Web www.aver-ferentino.org
Codice fiscale 92056810606



Iscrizione nel Registro Regionale del Lazio - Decreto Presidente Giunta Regione Lazio n. B0104 del 13.01.2011 (l. 29/93)
Iscrizione nel Registro Territoriale del Lazio - Determinazione n. A06727 del 23.08.2013
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ONLUS (d.lgs n.460/97)

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "**Associazione Volontari Emergenza Radio Ferentino - ODV**", avente acronimo A.V.E.R. Ferentino - ODV qui di seguito detta "Associazione".

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 - Codice del Terzo Settore-, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Ferentino provincia di Frosinone, Regione Lazio.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione nei comuni del territorio nazionale o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

2. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- A) (y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- B) (e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- C) (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

D) (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

• Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione intende svolgere:

1) Prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati nell'attività della Protezione Civile e Sanità, nella previsione, prevenzione, soccorso e assistenza logistica in materia di calamità naturali e/o antropiche ovunque si richieda la necessità dell'intervento in ambito Comunale, Regionale, Nazionale e Internazionale intervenendo anche in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Lazio e/o Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Attività di recupero dispersi anche in casi di evacuazioni ed esodi. Realizzazione, organizzazione e gestione di campi di accoglienza ed ammassamento;

2) Divulgare tutte le informazioni utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza, realizzando nel modo più opportuno possibile anche corsi di addestramento e formazione e collaborando con gli enti locali e le istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni di pubblica utilità in materia, mediante la realizzazione di Piani di Protezione civile;

3) Attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto alla cittadinanza e al mondo della scuola di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con associazioni ed enti che operano nel settore della Protezione civile, del primo soccorso, della tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente;

4) Programmare ed organizzare le attività con l'impiego dei propri associati di carattere formativo, addestrativo, culturale, sportivo, ricreativo come strumento di crescita e aggregazione sociale per l'incremento dei Volontari, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;

5) Collaborare e/o proporre agli Enti pubblici e/o privati al fine di una adeguata programmazione negli ambiti operativi dell'Associazione sottoscrivendo specifiche convenzioni ed accordi indicanti, finalità, mezzi, attrezzature e contributi finalizzate a promuovere la sicurezza e la difesa del territorio, attività di vigilanza, attività di accompagnamento dei bambini in età scolare nei percorsi casa - scuola, attività di rilevamento nelle situazioni di degrado urbano;

6) Collaborare e/o proporre agli Enti pubblici e/o privati la progettazione, la sperimentazione e il miglioramento di automezzi e attrezzature per il soccorso, il salvataggio e la logistica;

7) Organizzazione, gestione e assistenza di attività culturali, artistiche, sportive, religiose e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione;

8) Salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico. Tutela dei beni ambientali, della fauna e flora, archeologici, idrogeologici e marini, attraverso anche l'organizzazione e la gestione di parchi, riserve e casi di ripopolamento;



Torre Verona
Dr. Stefano

9) Organizzare servizi sociali ed assistenziali anche domiciliari per il sostegno a favore di soggetti deboli, cittadini anziani, portatori di handicap o comunque a persone in condizioni anche temporanee di difficoltà e più in generale, di quei soggetti che manifestino problemi di spostamento per soddisfare i bisogni della quotidianità quali, a titolo di esempio, approvvigionamento di viveri e medicinali;

10) Attività di radiocomunicazioni con apparecchiature radio ricetrasmittenti e attività ausiliaria di monitoraggio e supervisione mediante l'utilizzo di droni, pilotati da Volontari muniti dell'attestato di pilota APR rilasciato dall'ENAC, per favorire lo svolgimento di collegamento e coordinamento in caso di attività di Protezione Civile e/o in caso di manifestazioni pubbliche mettendosi a disposizione delle autorità competenti per attività di prevenzione, informazione e di supporto alle Istituzioni.

4. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I Volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i Volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.ro 445, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare coloro che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.e/o i..

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma si perde per:

- a) Decesso;
- b) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e la restituzione di tutto il materiale associativo consegnatogli per partecipare alle attività di protezione civile.
- c) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa e dall'assenza di comunicazione e attività senza giusta causa. Resta fermo l'obbligo di restituzione di tutto il materiale associativo consegnatogli per partecipare alle attività di protezione civile.
- d) Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Resta fermo l'obbligo di restituzione di tutto il materiale associativo consegnatogli per partecipare alle attività di protezione civile. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) Organo di Controllo (Articolo facoltativo)

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati. Hanno diritto di intervenire in assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione e iscritti da almeno 3 mesi, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati presenti in assemblea. Ogni associato può ricevere al massimo una (1) delega conferitegli da altri associati.
5. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) Delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) Eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo;
 - e) Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - f) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) Deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - h) Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - i) Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
 - j) Deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento dell'Associazione;
 - k) Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta spedita con lettera raccomandata, postale, a mano, per e-mail, per fax, per sms ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli associati deve essere convocata nella sede legale o in altro luogo, purché in Italia.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
5. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.
6. Per lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo quest'ultimi tra i propri membri, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente con più anzianità di servizio. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito.
3. Al Consiglio Direttivo spetta di stabilire i limiti e le condizioni per il rimborso al Volontario per l'attività prestata. Il Volontario dovrà presentare documentazione "pezza d'appoggio" e/o autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.ro 445.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) Assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - b) Amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - c) Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) Qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
Deliberare l'ammontare della quota associativa a carico dei Soci e la sua scadenza.
Indire adunanze, convegni, ecc.;
 - e) Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) Deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) Decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) Deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari;
 - k) Proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - l) Istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il Rappresentante Legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente sceglie tra tutti i Soci dell'Associazione la persona che lo affiancherà come Vice Presidente.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e/o postali e operare sugli stessi;
 - c) Compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;

- d) Eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
- e) Effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie è necessaria la firma abbinata con il Tesoriere;
- f) Può avvalersi, di collaboratori esterni o interni all'Associazione, per la guida, la gestione e il controllo dell'Associazione stessa.

6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce in tutto e per tutto, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. Il Vice Presidente collabora e sostiene il Presidente in tutte le sue attività a lui legate dal seguente statuto e/o regolamento,

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci ordinaria, straordinaria e del Consiglio Direttivo;
- b) Effettua le convocazioni dell'Assemblea dei Soci ordinaria, straordinaria e del Consiglio Direttivo e ne cura la redazione e la conservazione dei libri dei verbali e/o registrazioni;
- c) Gestisce la conservazione di tutta la documentazione dei Soci, dell'Associazione nonché del libro degli associati e del registro dei volontari;
- d) Provvede al disbrigo della corrispondenza.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) Cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità, la tenuta dei libri contabili, compie le relative verifiche, nonché la conservazione della documentazione relativa;
- b) Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio annuale;
- c) Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in concerto con il Presidente;
- d) Attribuisce la propria opinione, secondo il suo parere professionale, per la gestione del patrimonio dell'Associazione al Consiglio Direttivo;
- e) Può avvalersi, di collaboratori esterni o interni all'Associazione, per la guida, la gestione e il controllo dell'Associazione stessa.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 417/2017, da:

- a) quote associative e dagli eventuali contributi volontari dei Soci che potranno essere prestati in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) erogazioni liberali di associati e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche e private, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere trasferite in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Scioglimento o estinzione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 6 del presente Statuto con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art.45, comma 1 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

4. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorso i quali il parere si intende reso positivamente. Gli adempimenti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono

regolati dall'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 3 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Torre Veronica

[Signature]

[Signature]